



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

### COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25 FEBBRAIO 2014

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

#### **RECLAMO n.53 della Società A.S.D. FUTSAL CETRARO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che nella seduta del 3 febbraio 2014 - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 24 febbraio 2014;  
rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato, per improrogabili motivi di studio;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 17 MARZO 2014.

#### **RECLAMO n. 65 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 30.1.2014 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali della gara Pol. Taurianovese A.S.D. - A.S.D. Corigliano Schiavonea del 26.01.2014, risulta che i sostenitori della società Corigliano Schiavonea, nel corso della gara, tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara, colpendolo con sputi e piccole pietre in più parti del corpo (senza conseguenze). Gli stessi, inoltre, lanciavano contro lo stesso assistente arbitrale una pietra dalle "dimensioni di un pugno chiuso" senza colpirlo.

Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha comminato alla reclamante € 600,00 di ammenda con diffida (cfr. C.U. n.99 del 30/01/2014 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo una riduzione della sanzione in quanto, a suo dire, "i sostenitori hanno mancato di rispetto verso il sig. assistente arbitrale", non rendendosi tuttavia responsabili del lancio di pietre e sputi.

I fatti per come narrati dall'assistente arbitrale non possono essere contestati in quanto riferiti in maniera chiara e puntuale.

Per quanto concerne la sanzione impugnata, l'adita Commissione ritiene la stessa congrua ed adeguata ai fatti accaduti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.66 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.02.2014 (penalizzazione di tre punti in classifica, ammenda di €100,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

in primo grado il giudice ha sanzionato la responsabilità oggettiva della Società Bovalino Calcio a 5 in relazione all'atto di violenza di un proprio calciatore che - nelle fasi immediatamente antecedenti l'inizio della partita Bovalino Calcio a 5 - Futsal Pietrafitta dell'8.2.2014 ha colpito con uno schiaffo il portiere del Pietrafitta cagionandogli conseguenza tali (forti giramenti di testa) da impedirgli di partecipare alla gara.

Ritenendo ricorrenti gli estremi contemplati all'art. 17, comma 1 e 18, del C.G.S. in materia di alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ha, pertanto, sanzionato la Società Bovalino Calcio a 5 con la penalizzazione dei punti conseguiti nella gara.

I fatti per come narrati non possono assolutamente essere posti in dubbio, va invece valutata la correttezza del deliberato del giudice di primo grado in relazione all'attribuibilità della responsabilità degli stessi alla società reclamante e alla conseguenza applicabilità della normativa citata.

La normativa di riferimento, nella costante applicazione da parte della giurisprudenza sportiva, non lascia adito a dubbi.

L'episodio ha comportato una alterazione al potenziale atletico del Pietrafitta addebitabile alla società Bovalino a titolo di responsabilità oggettiva in quanto cagionato dal comportamento di un calciatore che - fin quando non viene impiegato in campo, perché la gara non ha avuto inizio o siede in panchina - è assimilato agli accompagnatori o sostenitori della società ai sensi dell'art. 17, comma 1, del C.G.S..

Ritiene, pertanto, questa Commissione che il reclamo vada rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.67 della Società A.C. AURORA REGGIO****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.2.2014 (squalifica calciatore VAZZANA Livio per QUATTRO gare effettive).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che la reclamante impugna la decisione di primo grado di squalificare per quattro gare effettive il calciatore Vazzana Livio per i fatti ascrittigli in relazione alla gara A.S.D. Calcio Cittanovese – A.S.D. Aurora Reggio del 09.02.2014 (cfr. C.U. n.106 del 13/02/2014 del Comitato Regionale Calabria).

Dal rapporto arbitrale, infatti, risulta che al 26° del II tempo, il Vazzana veniva espulso per aver tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso.

La reclamante contesta quanto asserito dall'arbitro, sostenendo, in sintesi, che il calciatore avrebbe offeso verbalmente il direttore di gara senza, tuttavia, minacciarlo, chiedendo quindi una riduzione della sanzione impugnata.

I fatti per come narrati puntualmente dall'arbitro nel rapporto a sua firma non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S).

Inoltre, la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti verificatisi e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.68 del sig. MARSICO Salvatore( tesserato della ASD Roglianese)****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.02.2014 (squalifica fino al 12.12.2016).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

## RILEVA

il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado, ammettendo sostanzialmente le proprie responsabilità, ma appellandosi a precedenti giurisprudenziali in materia che, assume, in casi analoghi hanno irrogato pene notevolmente meno severe.

I fatti per come narrati dal direttore di gara dimostrano una pervicace e ostinata aggressività nei confronti dell'arbitro.

Il calciatore reiteratamente ed in contesti temporali e spaziali diversi (in campo, durante e dopo la gara, negli spogliatoi a fine gara, dall'esterno degli spogliatoi) ha tenuto un comportamento di offesa e minaccia nei confronti dell'arbitro (si pensi alla distruzione dei cartellini e del taccuino), ma anche di violenza (ha colpito con forza l'arbitro nelle mani per appropriarsi dei citati cartellini e taccuino e gli ha calpestato i piedi).

Per tali ragioni il comportamento è da stigmatizzare e la sanzione va commisurata al disvalore degli atti posti in essere.

Tuttavia ritiene questa Commissione che la pena contempli una equa e congrua afflittività se rimodulata riducendola a tutto il 30.6.2015.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARSICO Tommaso a tutto il 30 GIUGNO 2015 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **RECLAMO n.69 della Società A.S. BELSITO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 23.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara Belsito – Lattarico Aufugum dell'11.1.2014 con il punteggio di 0-3, Campionato di 2^Categoria).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha comminato la sanzione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La reclamante si duole argomentando che non vi fossero i presupposti per la sospensione della gara; né per il comportamento tenuto dal proprio tesserato lorno, né per quello del pubblico presente alla gara o dei dirigenti del Belsito.

Sostiene l'arbitro che a seguito del provvedimento disciplinare di allontanamento dal campo, preso nei confronti di un dirigente e dell'allenatore del Belsito, avvertiva una forte ostilità nei suoi confronti da parte del pubblico presente che scuoteva la rete di recinzione nonché da parte dei calciatori del Belsito che contestavano ogni sua decisione.

In particolare il calciatore lorno, all'atto dell'espulsione per minacce, afferrava violentemente il polso dell'arbitro provocandogli forte dolore, gli sfregava quindi la fronte sul suo viso.

In considerazione di tali eventi l'arbitro, temendo per la propria incolumità, sospendeva la gara.

Ritiene questa Commissione che nessuno degli elementi necessari a fondare la legittimità di un provvedimento di sospensione della gara ricorra in tale caso.

Non appare sufficiente il lamentato clima di ostilità di pubblico e calciatori del Belsito ma neanche l'atto di violenza subito dall'arbitro ad opera del calciatore lorno che non possiede quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l'incolumità dell'arbitro o dei partecipanti alla gara né la possibilità del Direttore di gara di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

Difatti la decisione, che trova origine nel potere discrezionale attribuito all'arbitro, non deve essere basata su timori o impressioni, ma deve trovare giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta, con giudizio da riportare ex-ante, cioè al momento del verificarsi degli accadimenti.

Orbene, a parere del Collegio, per quanto è descritto negli atti ufficiali, l'arbitro non ha fatto buon uso del potere disciplinare consentitogli.

Il reclamo è, pertanto, da accogliere e la gara in epigrafe da ripetere.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e in annullamento della decisione di primo grado dispone la ripetizione della gara Belsito – Lattarico Aufugum, Campionato di 2^Categoria;

dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per quanto di competenza;

dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

### **RECLAMO n.70 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 30.01.2014 (punizione sportiva perdita della gara del campionato di 2^Categoria Sannicolese Calcio–Buonvicino del 30.1.2014 con il punteggio di 0-3, ammenda 150,00).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare va rilevato che non è stata provata la trasmissione alla controparte delle controdeduzioni presentate a questa Commissione da parte del Buonvicino per cui le stesse vanno considerate inammissibili.

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha comminato la sanzione della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La reclamante si duole argomentando che non vi fossero i presupposti per la sospensione della gara.

Sostiene l'arbitro che il Dirigente accompagnatore della Sannicolese, sig. Mauro Colantonio, lo minacciava per tutta la durata della gara costringendolo a chiamare le forze dell'ordine, tra il primo ed il secondo tempo. Anche il pubblico teneva un comportamento non civile inveendo nei suoi confronti con frasi minacciose.

Al 38° del secondo tempo, dopo essere stato costretto ad espellere due calciatori della Sannicolese, a seguito di una decisione a favore del Buonvicino, veniva accerchiato dai calciatori della Sannicolese e da uno di essi colpito con un violento schiaffo alla nuca che gli provocava giramenti di testa ed "uno stato di tensione e timore psicologico" che gli "impediva di poter continuare serenamente ad arbitrare". Riferisce l'arbitro che tale condizione gli era dettata dal fatto che il "subbuglio" era causato non solo dai calciatori ma anche dal pubblico che tentava di scavalcare la rete di recinzione per entrare in campo.

Mentre si portava verso gli spogliatoi riceveva calci, minacce e bestemmie.

Ritiene questa Commissione che nel caso che occupa ricorrono gli elementi necessari a fondare la legittimità di un provvedimento di sospensione della gara. Gli eventi verificatisi durante la gara possedevano quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l'incolumità dell'arbitro ed in particolare la possibilità, per come esplicitamente rappresentato dall'arbitro stesso, di continuare a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.

Orbene, a parere del Collegio, per quanto è descritto negli atti ufficiali, l'arbitro ha fatto buon uso del potere disciplinare affidatogli dall'art. 64, comma 2, N.O.I.F.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

#### **RECLAMO n.71 della Società A.S. CUTRO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr. presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n. 31 SGS del 6.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Cutro – Sant'Anna del 25/01/2014 con il punteggio di 0-3).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara A.S. Cutro – U.S. Sant'Anna del 25.01.2014 a seguito del reclamo propostogli dalla società Sant'Anna, ha rilevato quanto qui di seguito riportato (cfr. C.U. n.31 SGS del 06.02.2014 della Delegazione Provinciale di Crotona - Attività Giovanile):

- 1) alla gara ha preso parte nelle file della società A.S. Cutro il calciatore Chiellino Davide, regolarmente schierato in campo dal 1° del II tempo con il numero 17 di maglia;
- 2) dagli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Tesseramento competente, il Chiellino non è risultato tesserato all'epoca per la società Cutro.

Per la suddetta irregolarità, il giudice di prime cure ha irrogato alla società U.S. Cutro la punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3.

La società sanzionata ricorre avverso la suddetta decisione chiedendone l'annullamento, sulla base della considerazione secondo cui il calciatore Chiellino Davide, a differenza di quanto riportato nel referto arbitrale, non avrebbe "assolutamente preso parte alla gara", in quanto al 1° del II tempo in realtà sarebbe entrato in campo nelle file della reclamante il calciatore n.16, De Franco Alex (e non il Chiellino col n.17) e che, pertanto, l'arbitro sarebbe incorso in un errore. Tuttavia, va rilevato che quanto riportato dal direttore di gara non può essere messo in dubbio, in quanto lo stesso ha puntualmente indicato nel proprio rapporto che al 1° del II tempo è entrato in campo nelle file della società A.S. Cutro il calciatore n.17, Chiellino Davide, ribadendolo anche nel relativo supplemento.

Pertanto, poiché il calciatore di che trattasi si trovava in posizione irregolare, così come verificato dal giudice di prime cure presso l'Ufficio Tesseramento competente, appare corretta la decisione di sanzionare la società reclamante con la perdita della gara, ai sensi dell'art.17, comma 5/a, del C.G.S..

Il reclamo, pertanto, va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi